



## GIUNTA REGIONALE

### DIPARTIMENTO DPG-LAVORO-SOCIALE

### SERVIZIO DPG025 - Servizio Formazione e Apprendimento Permanente

### UFFICIO Programmazione Politiche Formative e Apprendimento Permanente

### DETERMINAZIONE N. DPG025/864 del 04/07/2024

**OGGETTO:** D.D. DPG021/293 del 21/07/2022 - “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FaD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”. Approvazione esiti istruttoria delle richieste di autorizzazione pervenute alla data del 4 luglio 2024.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti

- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- l’art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L’attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;
- l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle “Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” n. 21/181/CR5a/C17 del 03/11/2021;

#### Considerato

- che con D.G.R. n. 788 del 16-10-2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;

### **PRECISATO**

- che l'art. 10 del documento approvato con D.G.R. n. 788 del 16/10/2018 stabilisce che, al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione Abruzzo implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo;
- che, in particolare:
  - il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro.
  - il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;

### **PRESOATTO**

- che con D.D. n. 139/DPG009 dell'11-06-2020 e ss.mm.ii., si è proceduto ad approvare e ad aggiornare progressivamente il Repertorio degli standard di percorso formativo;
- che ciascuno standard di percorso formativo di cui al relativo richiamato Repertorio, al Paragrafo 4 prevede la definizione di "Articolazione, propedeuticità e durate minime", secondo i seguenti descrittori:
  - Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti;
  - Unità di risultato di apprendimento;
  - Durata minima, di cui in FaD;
  - Crediti formativi;

### **Rilevato**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 293/DPG021 del 21/07/2022, si è stabilito di consentire l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati e ricompresi nel vigente Repertorio regionale, approvando contestualmente le relative Linee di indirizzo (All.1);

### **Evidenziato**

- che in relazione al vigente Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali medio tempore si è provveduto all'aggiornamento di tutti gli standard minimi di percorso formativo per i quali sono state definite le ore erogabili in FaD per ciascuna Unità di risultato di apprendimento, dando attuazione a quanto previsto e disciplinato dalle Linee di indirizzo adottate con D.D. DPG021/293 del 21/07/2022;

### **Precisato**

- che dal 03.07.2024, data di adozione dell'ultimo provvedimento autorizzatorio, è pervenuta la richiesta da parte di 1 Organismo di Formazione interessato all'erogazione dei percorsi in modalità FAD;
- che lo scrivente Servizio ha provveduto all'istruttoria di propria competenza, ai sensi dell'art.6, comma 3, delle predette Linee di indirizzo;
- che l'esito delle procedure valutative sono riepilogate:
  - a) nell'Allegato n. 1 del presente provvedimento, che indica, rispettivamente per l'ODF che ne ha fatto istanza il percorso autorizzato nella modalità da remoto, con annesse Unità di apprendimento e relativa durata oraria;

### **VISTO**

- l'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

**TUTTO** ciò considerato e premesso

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

### **DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che dal 03/07/2024, data di adozione dell'ultimo provvedimento autorizzatorio, è pervenuta la richiesta da parte di 1 Organismo di Formazione, interessato all'erogazione dei percorsi in modalità FaD;
2. **DI APPROVARE** l'Allegato n. 1 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indica, rispettivamente per l'Organismo di Formazione che ne ha fatto richiesta i percorsi autorizzati nella modalità da remoto, con annesse Unità di apprendimento e relativa durata oraria;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell'Allegato n. 1, nella sezione dedicata del portale del Dipartimento, <https://selfi.regione.abruzzo.it/pages/formazione-a-distanza-fad>.

L'Estensore  
*Dott.ssa Nicoletta Bucco*  
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
*Dott. Michele Modesti*  
ASSENTE

La Dirigente del Servizio  
*Dott.ssa Nicoletta Bucco*